



Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. NOMINA RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario Generale ricorda che per il giorno 3 luglio 2013 è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.A., per deliberare, il rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2013-2015, in quanto il precedente organo amministrativo è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 ed attualmente opera in regime di *prorogatio*.

In base all'articolo 19 dello statuto la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Gli enti pubblici provvedono alla nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute. Al socio Regione Toscana spetta la nomina di un membro.

Il consiglio di amministrazione uscente è composto da sette membri.

Attualmente la compagine sociale di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. risulta così composta:

Socio	Percentuale
Comune di Prato	45,4710 %
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato	12,5000 %
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze	12,5000 %
Regione Toscana	4,6110 %
Banca Popolare di Vicenza	20,0000 %
Cassa di Risparmio di Firenze	2,0000 %
Unione Industriale Pratese	1,7110 %
Consorzio Spedizionieri Toscani	0,5036 %
Soc. Magazzini Generali di Prato	0,0540 %
Confartigianato Toscana	0,1087 %
CNA Toscana	0,2160 %
Consorzio Pratese di Facchinaggio	0,1087 %
Soc. Coop. Fiorentina Multiservizi	0,2160 %

Il Segretario Generale ricorda che nelle società alle quali partecipa la Regione Toscana si applicano la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione" e la legge regionale 28 aprile 2008 n. 20 "Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale". In particolare quest'ultima legge dispone all'articolo 17, comma 3 che "nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque".

Trovano inoltre applicazione al rinnovo dell'organo amministrativo le previsioni del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120".

Segue un ampio dibattito all'interno della Giunta per l'individuazione del rappresentante camerale da nominare in seno al nuovo consiglio d'amministrazione, tenuto conto della rilevanza rivestita dalla struttura interportuale per l'economia del territorio.

Al termine, il Presidente, sentiti i vari interventi, propone di nominare il Segretario Generale quale figura istituzionale e non politica dell'ente.



LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato ed in particolare l'art. 15 comma 1 lettera d) che disciplina le funzioni della Giunta, tra le quali la potestà di deliberare sulla nomina dei rappresentanti camerali in consorzi, società, associazioni e gli artt. 36 e 37, relativi alla partecipazione della Camera di Commercio in società, enti, consorzi, organismi associativi ed ai rappresentanti camerali nei relativi organi;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari al 12,50% nella società Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;

PRESO ATTO che è stata convocata per il prossimo 3 luglio l'assemblea della società con all'ordine del giorno "Rinnovo organo amministrativo";

PRESO ATTO che l'art. 19 dello Statuto sociale stabilisce al comma 2 che gli enti pubblici soci "provvedono alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute" ;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 734 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto per cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;

VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della società in oggetto;

SENTITA la proposta del Presidente;

all'unanimità,

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e nel rispetto dello Statuto, il Segretario Generale dott.ssa Catia Baroncelli quale rappresentante della Camera di Commercio di Prato in seno al consiglio di amministrazione della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., previa acquisizione di dichiarazione attestante la condizione di cui all'art. 1, comma 734 della legge 27.12.2006, n. 296.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)